

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2253 DEL 06/12/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA SITI IN VIA CAMPO MARZIO NN. 12/A E 18, DA DESTINARE AD ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 2292/24

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Daniele Panizzo

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce quanto segue.

Premesso che:

- il Comune di Bassano del Grappa e l'Azienda ULSS 3 (oggi ULSS 7 Pedemontana) condividono, in virtù di una convenzione stipulata in data 14/03/2000 e, successivamente, rinnovata sino al 31/12/2009, la gestione di alcuni locali di proprietà comunale siti in Via Campo Marzio nn. 12/A e 18, catastalmente identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Bassano del Grappa, rispettivamente, Foglio 3, particella 333, subalterno 15 e Foglio 3, particella 336, subalterno 8;
- i predetti locali sono destinati alla realizzazione di due laboratori artigianali guidati denominati "Filo Filò" e "Bottega del Mastro", destinati a fornire attività di assistenza e di integrazione a persone affette da disabilità;
- con Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 3 n. 454 del 27/05/2010 la convenzione sopracitata è stata successivamente rinnovata con durata biennale, ossia sino al 31/12/2012, allo scopo di dare continuità ai servizi prestati sul territorio;
- successivamente le parti, di comune accordo, hanno proceduto a rinnovare tacitamente tale accordo garantendo, così, l'assistenza finora offerta all'utenza;

Considerato che:

- l'Azienda ULSS 7 Pedemontana ha ravvisato la necessità di formalizzare gli impegni per la gestione e l'utilizzo dei locali di proprietà comunale siti in Via Campo Marzio nn. 12/A e 18 a Bassano del Grappa (VI);
- con email del 29/08/2024 il dott. Fabrizio Farronato, in qualità di referente per l'U.O.S. Disabilità - Centro Diurno per persone con disabilità "Attività Guidate", ha espresso parere favorevole in ordine al proseguo dell'utilizzo dei locali sopracitati quali sede dei laboratori artigianali guidati;
- con nota Prot. n. 78804 del 03/09/2024 l'Azienda ULSS 7 Pedemontana ha comunicato la propria necessità al Comune di Bassano del Grappa di addivenire alla regolarizzazione dei rapporti, in relazione all'utilizzo dei locali di proprietà comunale siti in Via Campo Marzio nn. 12/A e 18, trasmettendo uno schema di contratto di comodato;
- successivamente il Comune di Bassano del Grappa, anche per le vie brevi, ha manifestato la propria volontà a realizzare una migliore gestione dei locali in oggetto, avviando un dialogo volto ad individuare gli impegni che intendono assumersi l'azienda sanitaria e l'amministrazione comunale;
- al fine di definire i rapporti per l'utilizzo dei locali in parola è stato, pertanto, predisposto uno schema di concessione a titolo gratuito condiviso tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana ed il Comune di Bassano del Grappa costituito da seguenti elementi essenziali:
 - ✓ locali siti presso immobili di proprietà comunale in Via Campo Marzio nn. 12/A e 18, catastalmente identificati, rispettivamente, al Catasto Fabbricati del Comune di Bassano del Grappa, Foglio 3, particella 333, subalterno 15 e Foglio 3, particella 336, subalterno 8;
 - ✓ durata della concessione: anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabili per ugual periodo previ appositi provvedimenti delle parti;
 - ✓ oneri a carico della concessionaria:
 - oneri gestionali e di manutenzione ordinaria con relative spese;

- tutte le riparazioni dovute ad un non corretto utilizzo dei locali e delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria;
- tutte le spese di gestione relative alle utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua, smaltimento rifiuti urbani e pulizie) ed i relativi oneri di stipulare direttamente con le aziende erogatrici dei servizi i relativi contratti di fornitura;

Per quanto sopra riportato, il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone, pertanto, di approvare, nel testo allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, lo schema di concessione ad uso gratuito, tra il Comune di Bassano del Grappa e l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, per l'utilizzo dei locali di proprietà comunale siti in Via Campo Marzio nn. 12/A e 18 a Bassano del Grappa (VI);

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, nel testo allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, lo schema di concessione ad uso gratuito, tra il Comune di Bassano del Grappa e l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, per l'utilizzo dei locali di proprietà comunale siti in Via Campo Marzio nn. 12/A e 18 a Bassano del Grappa (VI), costituito dai seguenti elementi essenziali:
 - ✓ locali siti presso immobili di proprietà comunale in Via Campo Marzio nn. 12/A e 18, catastalmente identificati, rispettivamente, al Catasto Fabbricati del Comune di Bassano del Grappa, Foglio 3, particella 333, subalterno 15 e Foglio 3, particella 336, subalterno 8;
 - ✓ durata della concessione: anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione rinnovabili per ugual periodo previ appositi provvedimenti delle parti;
 - ✓ oneri a carico della concessionaria:
 - oneri gestionali e di manutenzione ordinaria con relative spese;
 - tutte le riparazioni dovute ad un non corretto utilizzo dei locali e delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria;
 - tutte le spese di gestione relative alle utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua, smaltimento rifiuti urbani e pulizie) ed i relativi oneri di stipulare direttamente con le aziende erogatrici dei servizi i relativi contratti di fornitura;
2. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27/07/2022.

	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	
	Provincia di Vicenza	
	Rep.n.	
	CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO PER L’UTILIZZO DI LOCALI DI	
	PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA SITI IN VIA	
	CAMPO MARZIO N. 12/A E 18 DA DESTINARE AD ATTIVITA’ ISTITU-	
	ZIONALI DELL’ULSS 7 PEDEMONTANA PER LA REALIZZAZIONE DI	
	DUE LABORATORI DI TESSITURA.	
	nella data indicata in corrispondenza della sottoscrizione digitale di ciascun	
	legale rappresentante, presso la sede del Comune di Bassano del Grappa, in	
	Bassano del Grappa (VI), via Matteotti n. 39,-----	
	TRA -----	
	- il COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA , con sede a Bassano del	
	Grappa (VI), CAP 36061, in via Matteotti n. 39, codice fiscale e partita IVA	
	00168480242, negozialmente rappresentato da....., nato a	
	 domiciliato presso la sede municipale di cui	
	sopra, nella sua qualità di Dirigente dell’Area IV - Lavori Pubblici, Viabilità,	
	Protezione Civile del Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in	
	nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Comunale, e a ciò	
	legittimato ai sensi dell’art. 107 del T.U. degli Enti Locali D.Lgs. n.	
	267/2000, ai sensi del Decreto del Sindaco prot. n. 47198 del 16.07.2024, di	
	seguito, per comodità espositiva, denominato semplicemente “ Comune ”;----	
	E-----	
	- l’ULSS 7 - Pedemontana , con sede in Bassano del Grappa (VI), Via dei	
	Lotti n. 40, codice fiscale e Partita IVA n. 00913430245, legalmente	

	rappresentata da, nato a , codice fiscale , domiciliato per la carica presso la sede legale di cui sopra, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 26 febbraio 2024, che di seguito per comodità espositiva viene denominata anche semplicemente “Concessionaria”.----- PREMESSO CHE:----- - con Deliberazione di Giunta n. 442 del 14.11.2024, esecutiva, avente ad oggetto “Approvazione delle linee di indirizzo per la concessione in uso degli spazi di proprietà comunale siti in Via Angarano n. 147, in Via Campo Marzio nn. 12/A -18 e in Via San Giorgio n. 86 all’ULSS n. 7 Pedemontana per la realizzazione di servizi socio sanitari” il Comune di Bassano del Grappa ha provveduto, tra l’altro, ad assegnare in concessione a titolo gratuito all’ULSS n. 7 Pedemontana, con sede a Bassano del Grappa (VI) in via dei Lotti n. 40, degli spazi di proprietà comunale per l’esercizio di servizi socio-sanitari, siti in via Campo Marzio al n. 12/A e n. 18;----- - gli immobili di cui sopra sono identificati catastalmente come segue:	
	1. fabbricato sito in via Campo Marzio n. 12/A, denominato “Palazzo Schirato Rattin Zardo Scremin”, Foglio 3, Particella 333, Subalterno 15, categoria C/1, Classe 9, Consistenza mc 54, Superficie Catastale 67 mq, Rendita € 1.840,65; porzione assegnata mq 67; il tutto come meglio individuato nella planimetria allegata (Allegato sub 1);-----	
	2. fabbricato sito in via Campo Marzio n. 18, denominato “Palazzo Cerio Cappello”, così identificato catastalmente: Foglio 3, Particella 336, Subalterno 8, categoria C/1 Classe 9, Consistenza mc 50,	

	Superficie Catastale 60 mq, Rendita € 1.704,31; porzione assegnata	
	mq 60; il tutto come meglio individuato nella planimetria allegata	
	(Allegato sub 2);-----	
	- tali unità immobiliari rientrano nella categoria dei beni demaniali del	
	Comune di Bassano del Grappa in quanto vincolati come “bene culturale”, ai	
	sensi dell’art. 12 del D.lgs. 4272024 (Codice dei beni culturali e del	
	paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 137/202) e, pertanto, il loro	
	conferimento avviene mediante atto di diritto pubblico, in particolare, con	
	concessione amministrativa;-----	
	- con nota prot. n.....del.....la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e	
	Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha autorizzato la	
	concessione delle unità immobiliari site in via Campo Marzio n. 12/A e n. 18,	
	destinate ad essere adibite a due laboratori di tessitura per persone con	
	disabilità;-----	
	- con Determinazione del Dirigente Area IV – Lavori Pubblici, Viabilità,	
	Protezione Civile – Reg. Unico n.....del.....in esecuzione delle	
	direttive impartite dalla Giunta Comunale con la sopraccitata Deliberazione,	
	è stato approvato lo schema del presente atto e dei relativi allegati.-----	
	Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, le parti come	
	sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:	
	ART. 1 - PREMESSE -----	
	1.1 Le Parti riconoscono la premessa narrativa e gli allegati come parte	
	integrante e sostanziale del presente atto.-----	
	ART. 2 - OGGETTO -----	
	2.1 Il Comune, come sopra rappresentato, concede alla Concessionaria che,	

come sopra rappresentato accetta, le parti del piano terra dell'immobile comunale, catastalmente identificato al Comune Censuario di Bassano del Grappa, Fg. 3, Particella 333, sub 15, , il tutto come meglio evidenziato nella planimetria allegata (Allegato sub 1), e dell'immobile comunale, catastalmente identificato al, Comune Censuario di Bassano del Grappa, Fg. 3, particella 336, sub 8, il tutto come meglio evidenziato nella planimetria allegata (Allegato sub 2).-----

ART. 3 - DESTINAZIONE ED UTILIZZO-----

3.1 I locali vengono concessi al fine di destinarli ad attività afferenti alla realizzazione dei due laboratori artigianali guidati e destinati a persone con disabilità denominati “Filo Filò” e “Bottega del Mastro” e dovranno essere utilizzati esclusivamente per le attività e finalità proprie della stessa;-----

3.2. La Concessionaria, ai sensi dell'art. 1804 c.c. non può concedere a soggetti terzi il godimento delle unità immobiliari in oggetto senza il preventivo consenso del Comune-----

3.3. La Concessionaria, consapevole del fatto che gli immobili sono sottoposti alla tutela di cui alla Parte II del D.lgs 42/2004 e di tutti gli obblighi relativi, si impegna a non modificare, ai sensi dell'art. 20 del citato Decreto Legislativo, la destinazione d'uso stabilita dei beni concessi e a vigilare sul decoro complessivo degli stessi-----

3.4. Nel caso in cui la destinazione convenuta venisse mutata per fatto della Concessionaria tale comportamento sarà considerato come fatto risolutivo del contratto con immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno;-----

ART. 4 – DURATA-----

4.1 Il rapporto di concessione avrà la durata di anni 5 (cinque) che decorrono dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza naturale il presente contratto potrà essere rinnovato per ugual periodo, previ appositi provvedimenti delle parti, salvo disdetta espressa di una delle Parti da comunicare con un preavviso di almeno tre (3) mesi mediante posta elettronica certificata.-----

4.2 Il Comune si riserva la facoltà comunque di revocare anticipatamente e in qualsiasi momento il presente rapporto di concessione in caso di non corretta gestione e/o per ragioni di interesse pubblico ritenute prevalenti. In tal caso, la Concessionaria si impegna a rilasciare i locali concessi nei tempi fissati dal Comune, che collaborerà con il Concessionario medesimo per ricercare, in quanto possibile, una sede alternativa.-----

ART. 5 – CANONE-----

5.1 Il canone annuo per il rapporto di concessione non viene applicato in virtù delle attività a favore della collettività svolte dalla Concessionaria e in considerazione del fatto che la stessa si rende disponibile a farsi carico degli oneri di manutenzione ordinaria, di custodia e di gestione delle unità immobiliari in oggetto, sgravando, pertanto, il Comune da tali costi e dalle relative responsabilità.-----

ART. 6 - ONERI E SPESE A CARICO DEL COMUNE-----

6.1. Gli interventi di manutenzione straordinaria dei locali e degli eventuali impianti, ex art.31 della L- 457/1978, è a totale carico del Comune, che pre-disporrà gli interventi nell’ambito di un programma che tenga conto delle priorità e delle disponibilità del bilancio.-----

6.2. È fatto obbligo Alla Concessionaria di segnalare tempestivamente la necessità di effettuare riparazioni straordinarie, pena il risarcimento del

danno causato dal ritardo e/o dal mancato avviso. Nel caso in cui si presenti la necessità di prevenire gravi pericoli per l'incolumità personale inerenti a riparazioni di straordinaria manutenzione, il Concessionario potrà intervenire direttamente ottenendo il rimborso dal Comune delle spese sostenute, dando immediata comunicazione scritta a quest'ultimo degli interventi effettuati, pena la perdita del diritto al rimborso.

ART. 7 – ONERI E SPESE A CARICO DELLA CONCESSIONARIA---

7.1 Sono a carico della Concessionaria senza che ciò possa essere considerato corrispettivo per la presente concessione:-----

- gli oneri gestionali e di manutenzione previsti nel documento “Oneri gestionali e manutenzione a carico del Concessionario”, controfirmato per espressa accettazione (**Allegato sub 3**); -----

- tutte le riparazioni dovute a un non corretto utilizzo dell'unità immobiliare concessa o delle sue componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria;-----

- tutte le spese sostenute dal Comune per effettuare/acquisire le necessarie verifiche e/o certificazioni riguardanti impianti, caldaia e/o messa a terra, in ordine alle quali quest'ultimo provvederà a trasmettere formale richiesta di rimborso alla Concessionaria, limitatamente alla quota di competenza. -----

ART. 8 – SPESE DI GESTIONE-----

8.1 Tutte le spese di gestione dei locali in oggetto (energia elettrica, acqua, riscaldamento, rifiuti, telefono, pulizia ecc.) e gli oneri di stipulare direttamente con le aziende erogatrici dei servizi i relativi contratti sono a carico della Concessionaria.-----

8.2 Le parti si danno atto che la Concessionaria ha già provveduto alla

voltura delle utenze di energia elettrica, acqua e gas e che ha consegnato al Comune l'opportuna documentazione che riporta l'effettiva intestazione delle utenze in capo alla Concessionaria-----

ART. 9 – USO DEGLI SPAZI DA PARTE DEL COMUNE-----

9.1 I locali oggetto della presente concessione dovranno essere messi a disposizione del Comune a semplice richiesta di quest'ultimo, trasmessa con dovuto preavviso, per necessità di interesse pubblico. Tale uso si intende a titolo gratuito.-----

ART. 10 – INTERVENTI E MIGLIORIE -----

10.1 I beni oggetto del presente atto vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.-----

10.2 La Concessionaria può assumere iniziative atte ad apportare mutamenti e innovazioni all'unità immobiliare bene oggetto della concessione solo previa autorizzazione scritta del Concedente. Si conviene che i miglioramenti, innovazioni e addizioni apportati dal Concessionario rimarranno a beneficio del Concedente senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo o rimborso per le stesse.-----

10.3. La Concessionaria dichiara di essere a conoscenza delle procedure degli artt. 21 e 22 del D. Lgs 42/2004 e, pertanto, qualsiasi intervento (compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria), opera o lavoro, anche impiantistico, dovrà essere comunque autorizzato dalla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza. -----

10.4 Al Comune è riconosciuto comunque il diritto di ottenere l'immediata rimessione nell'originario stato del bene concesso, il tutto a spese della Concessionaria e con il risarcimento dell'eventuale danno.-----

10.5 Alla scadenza, o al momento del recesso o della risoluzione, l'unità immobiliare concessa dovrà essere restituita al Comune nelle medesime condizioni nelle quali è stata consegnata, salvo che quest'ultimo intenda mantenerla così come variata a seguito dell'esecuzione di lavori eventualmente assentiti. -----

ART. 11 - DIRITTO DI ACCESSO AI LOCALI-----

11.1 La Concessionaria si impegna, tramite preventiva richiesta, a consentire ai dipendenti del Comune, o suoi incaricati, l'accesso nei locali oggetto della presente concessione, per controllare lo stato di manutenzione dello stesso. Tale verifica potrà espletarsi in orari convenuti e non può intralciare la regolare attività della Concessionaria.-----

11.2 Qualora venissero riscontrati casi di negligenza, il Comune procederà ad una formale contestazione nei confronti della Concessionaria, richiedendo le opportune spiegazioni e intimando gli interventi necessari a sanare dette negligenze. Nel caso in cui il Comune accerti una persistente negligenza nella manutenzione del bene concesso, l'ufficio competente potrà disporre la revoca della concessione. Nel caso in cui, a seguito della decadenza del contratto di concessione, lo stato dei luoghi, comprese eventuali strutture ivi esistenti, venga alterato o danneggiato dall'incuria e dalla negligenza della Concessionaria, il Comune, a mezzo dei suoi uffici, provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino dei luoghi addebitandone il costo alla Concessionaria.-----

ART. 12 – CUSTODIA E RESPONSABILITÀ-----

12.1 La Concessionaria si impegna formalmente ad adottare, nello svolgimento delle sue attività, tutte le misure ed accorgimenti necessari a garantire la tutela della pubblica e privata incolumità e ad assumersi ogni responsabilità verso terzi per danni a persone, animali o cose derivanti dall'uso del bene in oggetto.-----

12.2 La Concessionaria, inoltre, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è responsabile dei danni causati ai locali oggetto del presente atto, alle aree scoperte, agli impianti e alle persone e, ai sensi degli artt. 1805 e 1218 c.c., è responsabile dell'inadempimento della presente obbligazione. -----

12.3 Le Parti convengono che il Comune è esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità relativa all'uso e alla custodia dei beni concessi.-----

**ART. 13 – RICONSEGNA DELL'UNITÀ IMMOBILIARE
CONCESSA-----**

13.1 Al termine del presente rapporto di concessione, la Concessionaria riconsegnerà al Comune l'unità immobiliare nel medesimo stato in cui è stata concessa, sgombra da persone e/o cose, pulita e in perfetto ordine, salvo il deperimento naturale dovuto all'uso.-----

ART. 14 - MODIFICHE ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI-----

14.1 Ogni modifica eventualmente apportata al presente accordo dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta. L'adozione di comportamenti contrari al presente accordo non contestati dall'altra parte saranno qualificati come semplici atti di tolleranza e come tali non idonei a incidere né a modificare per consuetudine o desuetudine sulle clausole contrattuali redatte per

iscritto.-----

ART. 15 - RISOLUZIONE

15.1 Qualora venissero riscontrati gravi inadempimenti degli obblighi previsti dal presente contratto, il Comune provvederà a contestare le inosservanze alla Concessionaria.-----

15.2 Il mancato rispetto da parte della Concessionaria degli obblighi assunti con la presente concessione comporterà la sua immediata risoluzione e l'immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno.-----

ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI

16.1 Le spese relative al perfezionamento del presente contratto (imposta di bollo, se e in quanto dovuta, oneri di registrazione) sono a carico esclusivo della Concessionaria, che le assume.-----

16.2 Il presente atto, avendo natura di comodato di beni immobili, è soggetto a registrazione in termine fisso, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 5 c. 4 della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.-----

16.3 Il presente atto, in quanto posto in essere tra due Pubbliche Amministrazioni, è esente da imposta ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.-----

ART. 17 - ELEZIONE DI DOMICILIO PER COMUNICAZIONI

17.1 Per le finalità di cui ai punti che precedono e per qualsiasi incombenza di legge le parti eleggono domicilio rispettivamente:-----

- il Concedente presso la sua sede legale sita in Piazza Castello degli Ezzelini n. 1/A a Bassano del Grappa (VI) – protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it;-----

- la Concessionaria presso la propria sede legale sita in Via dei Lotti n. 40 a Bassano del Grappa (VI) - protocollo.aulss7@pecveneto.it-----

ART. 18 - RINVII

18.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme di contabilità pubblica, del Codice Civile e altre Leggi vigenti in materia in quanto compatibili e applicabili.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

19.1 Le parti convengono che in caso di controversia è competente a conoscere la causa il Tribunale del Foro di Vicenza.-----

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI-----

20.1 Nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di concessione.

ART. 21 – APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE-----

21.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice civile, le Parti dichiarano di aver predisposto di comune accordo le clausole del presente contratto e di approvare, con particolare riguardo, reietta fin d’ora ogni reciproca eccezione, gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16.-----

Letto, confermato e sottoscritto.-----

PER IL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA – Il Dirigente Area IV -

..... - firmato digitalmente (artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)-----

PER L’AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA – Il Direttore Generale -

..... - firmato digitalmente (artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)-----

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Vicenza

Dichiarazione protocollo n. VI0222454 del 24/05/2011

Planimetria di u.i.u. in Comune di Bassano - Bassano

Via Campo Marzio

civ. 12

Identificativi Catastali:

Sezione:

Foglio: 3

Particella: 333

Subalterno: 15

Compilata da:

Zanata Giampi

Iscritto all'albo:

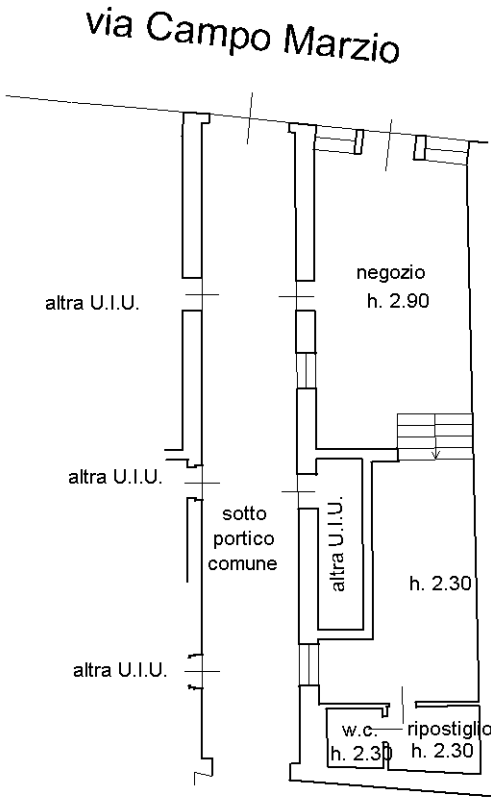
Geometri

Prov. Vicenza

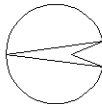
N. 1550

Scheda n. 1

Scala 1:200



PIANO TERRA



MODULARIO
F. rig. rend. 497



MINISTERO DELLE FINANZE

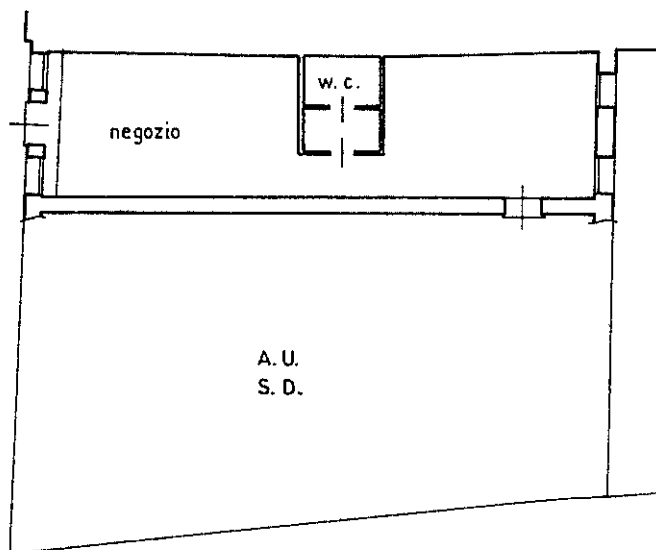
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SS.TT.EE.

CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 652)

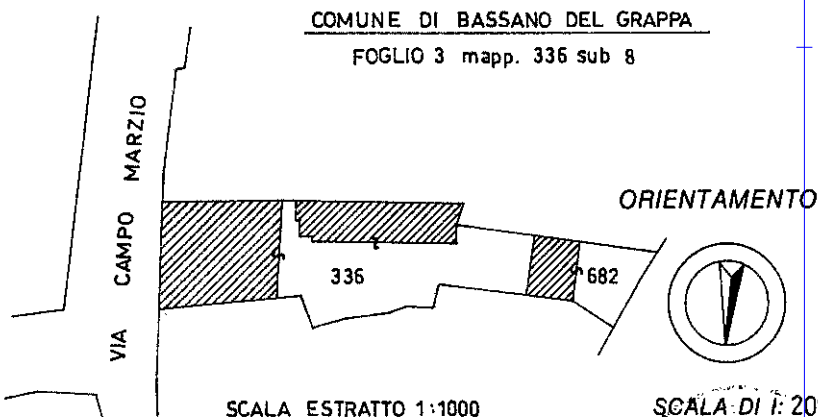
MOD. BN (CEU)

LIRE
250

Planimetria di u.i.u. in Comune di BASSANO DEL GRAPPA via CAMPO MARZIO civ.



PIANO TERRA h= 255



COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

FOGLIO 3 mapp. 336 sub 8

ORIENTAMENTO

SCALA ESTRATTO 1:1000

SCALA DI 1: 200

Dichiarazione di N.C. ☐
Denuncia di variazione ☒

Compilata dall' architetto dott. architetto
(Titolo, cognome e nome) ROSSI MAURIZIO MAURIZIO ROSSI

RISERVATO ALL'UFFICIO

Data presentazione: 09/05/1992 - Data: 24/10/2024

Iscritto all'Albo degli architetti NO75A671 per ord. archh. vicenza

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

della provincia di VICENZA n. 62

n. 336 sub. 8

data 9 Mar. 1992 Firma [Signature]

336

9 Mar. 1992

ONERI GESTIONALI E MANUTENZIONE A CARICO DEL

CONCESSIONARIO-----

1) Oneri gestionali a carico del concessionario:-----

Il concessionario durante la durata del comodato/concessione dovrà ottemperare ai
seguenti obblighi, ove previsto:-----

- effettuare tutte le attività comprese nella gestione e conduzione degli immobili
con i prodotti di consumo, proprie attrezzature e personale;-----

- provvedere alle eventuali spese relative al personale tecnico e amministrativo
necessarie alla gestione degli immobili, nel rispetto della normativa vigente in materia
retributiva, contributiva, previdenziale e fiscale;-----

- sostenere le spese per le utenze relative alla gestione degli immobili, nonché ad
assumere direttamente e a proprie spese i contratti di fornitura e/o di utenza per tutta
la durata della concessione, ove per ragioni di carattere tecnico, impiantistico,
funzionale e/o strutturale, sia possibile l'intestazione delle singole utenze;-----

- provvedere interamente alla manutenzione ordinaria degli immobili, delle
pertinenze e delle attrezzature di cui al successivo punto 2 e provvedere al ripristino
delle normali condizioni in caso di compromissione della pubblica incolumità come
meglio specificato nel successivo punto 3;-----

- utilizzare e far utilizzare da parte dell'utenza gli immobili con la migliore cura e
diligenza, predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti e, ove essi si
verifichino, disponendone l'immediata e adeguata riparazione;-----

- provvedere, qualora la potenza della caldaia lo preveda, alla conduzione della
centrale termica degli impianti assumendo al riguardo la qualifica di terzo responsabile
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.412/93 e s.m.i.;-----

- provvedere, se le caratteristiche degli impianti lo prevedano, alla redazione di

denunce/comunicazioni, nonché acquisizioni/rinnovo di certificazioni, autorizzazioni,

licenze e quant'altro previsto dalla legislazione vigente ai fini della gestione e

conduzione degli immobili compresi gli oneri relativi al datore di lavoro/gestore

dell'attività, denuncia messa a terra ecc.;-----

- provvedere qualora necessario al certificato di prevenzione incendi o al cambio di

intestazione (se già acquisito in precedenza da altre società o dall'Amministrazione);--

- provvedere ad eventuali rinnovi di certificati, autorizzazioni, licenze ai fini della

gestione e conduzione dell'impianto e delle attrezzature;-----

- provvedere a tutte le verifiche impiantistiche previste dalla legislazione

vigente di cui al successivo punto 2 e provvedere al ripristino delle normali

condizioni in caso di compromissione della pubblica incolumità come meglio

specificato nel successivo punto 3;-----

- assumere la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro", previsti dal D.Lgs.

81/2008;-----

- nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli incaricati

dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta incendio, di evacuazione, di

primo soccorso e gestione dell'emergenza e il medico competente quando necessario;--

- effettuare tutte le attività e le operazioni necessarie per mantenere gli impianti in

perfetto stato di efficienza, nonché tutte le operazioni richieste dai competenti organi

territoriali di vigilanza;-----

2) Oneri di manutenzione ordinaria-----

La manutenzione ordinaria è a completo ed esclusivo carico del Concessionario; per

manutenzione si intendono tutti quegli interventi che riguardano le opere di

riparazione, rinnovamento e sostituzione inerente le strutture e quelle necessarie ad

integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici presenti ed in particolare:--

+ riparazione degli impianti elettrici, idrici, termici, di areazione ed igienico sanitari con rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in piena efficienza nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale (ad es. cambio di lampade, interruttori, punti presa, differenziali e magnetotermici, valvole, apparecchi di illuminazione, vasi di espansione, ecc.) da eseguirsi da personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 37/08;-----

+ riparazioni di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;-----

+ riparazioni di parti accessorie di infissi e serramenti interni ed esterni;-----

+ tinteggiature e trattamenti protettivi dei serramenti, delle opere in ferro, legno, pvc esistenti compresa la sostituzione di vetri e parti accessorie;-----

+ pulitura e controllo delle canalizzazioni e manufatti di scolo acque piovane e condotti fognari compreso la pulizia di pozzetti acque nere e bianche, griglie di raccolta acque piovane, pozzi perdenti e il relativo controllo dell'impianto fognario e scarichi;-----

+ pulizia e mantenimento in stato di decoro di tutte le aree pertinenziali gli immobili, senza lasciare deposito di materiali e/o rifiuti;-----

+ manutenzione e verifiche impiantistiche - sia elettriche che termiche previste dalla legislazione vigente (es: pulizia della caldaia ed analisi di combustione efficienza energetica -catasto regionale Veneto cd. CIRCE-, anello antincendio, manichette, naspi, estintori, impianto elettrico, automatismi e relative verifiche di messa a terra ai sensi del DPR 462/01 nonché le verifiche previste dalla legislazione vigente; impianto idro-termo-sanitario, impianti di allarme, impianti di trattamento aria, impianti antincendio per rilevazione e segnalazione fumo-incendio, impianti di segnalazione e sicurezza antintrusione, ecc.); da eseguirsi da personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dal DM n. 37/08;-----

Le azioni indicate sono da intendersi quale elenco puramente esemplificativo e non esaustivo degli interventi manutentivi e dei controlli periodici minimi da integrare con tutti gli interventi necessari al fine di mantenere lo stato di efficienza delle strutture e degli impianti tecnologici.-----

In caso di promiscuità, tali interventi potranno essere realizzati dal Comune a fronte di formale richiesta da parte del Concessionario e, successivamente, il primo provvederà a richiedere il rimborso delle spese sostenute, addebitando al Concessionario l'importo relativo alla sua quota di competenza-----

3) Manutenzione straordinaria, migliorie dell'impianto-----

Gli oneri di manutenzione straordinaria restano in carico all'Amministrazione comunale che provvede direttamente compatibilmente con gli oneri finanziari a disposizione. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Amministrazione ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione. Laddove gli interventi segnalati siano il risultato di incuria o cattiva gestione, il costo degli stessi sarà a carico del soggetto gestore.-----

Nel caso in cui si presenti la necessità di prevenire gravi pericoli per l'incolumità personale inerenti a riparazioni di straordinaria manutenzione, il Concessionario potrà intervenire direttamente ottenendo il rimborso dal Comune delle spese sostenute, dando immediata comunicazione scritta a quest'ultimo degli interventi effettuati e dei gravi motivi di urgenza suddetti, pena la perdita del diritto al rimborso.-----

IL GESTORE DELL'IMMOBILE/ATTIVITA'-----
